Autorità Nazionale Anticorruzione
Prot. Uscita del 02/11/2018
Numero: 0090081
Ufficio: PRES - SGPRES Capo Segreteria e Segreteria del Presidente

Ill.mo Prefetto di Napoli
Dr.ssa Carmela Pagano

Fasc. Anac n. 3989/2018

Oggetto: **Zeus cooperativa sociale** (P.IVA 06840481219) concessionaria della gestione dei servizi cimiteriali per il Comune di San Giorgio a Cremano (NA) - Stazione appaltante: comune di San Giorgio a Cremano – Applicazione delle misure ex art. 32, comma 8 d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla l. n. 114/2014

1. Premessa in fatto

Con nota acquisita al protocollo Anac n. 33696 del 17.04.2018, il Segretario generale del Comune di San Giorgio a Cremano (NA) ha informato l'Autorità che il [redacted] dell'impresa affidataria dei servizi cimiteriali della medesima amministrazione è stato raggiunto da un provvedimento cautelare con applicazione degli arresti domiciliari per reati che hanno riguardato la gestione medesima.

L'operatore economico interessato è la società Zeus s.c.s., con sede legale in San Giorgio a Cremano (NA), via san Giorgio Vecchio, 162 (CF 06840481219) nella doppia qualità di impresa concessionaria, in ATI, dei servizi cimiteriali e di custodia, del servizio lampade votive e impianti elettrici ed idrici generali e attività connesse per il comune di San Giorgio a Cremano, nonché soggetto gestore del contratto di concessione in corso per la "*Gestione dei servizi cimiteriali ed attività connesse previste dal dpr 285 del 1990 e del servizio lampade votive e impianti elettrici ed idrici generali e della manutenzione delle aree a verde*" presso il Comune di San Giorgio a Cremano (NA).

Alla luce della citata informazione, l'Autorità ha chiesto copia dell'ordinanza alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, al fine di acquisire gli elementi necessari all'applicazione delle misure di cui all'art. 32 (nota prot. 39803 del 10.05.2018) e la stessa è stata tempestivamente acquisita (nota prot. 41987 del 17.05.2018, successivamente integrata con nota prot. 53033 del 19.06.2018).

L'ordinanza di applicazione di misure cautelari personali e reali per cui si procede è pertanto la n. 159/18, emessa in data 19.06.2018 dal Giudice delle Indagini Preliminari presso il Tribunale di Napoli, dott.ssa Valeria Montesarchio, nell'ambito del procedimento penale R.G.N.R. n. 27635/16, nonché atti e documenti acquisiti in relazione al procedimento medesimo. I citati atti costituiscono parte integrante della proposta e sono allegati alla medesima.

A seguito di un esame preliminare della questione, l'Autorità ha comunicato, ai sensi dell'art. 7, l. 241/1990, alla società Zeus s.c.s. l'avvio del procedimento relativo alla richiesta di adozione delle misure di cui all'art. 32, d.l. n. 90/2014, concedendo termine di giorni 20 per la presentazione di memorie (nota prot. n. 79563 del 26.09.2018)

In conseguenza, la Zeus s.c.s. ha ritualmente esercitato il diritto di accesso agli atti ai sensi del Regolamento concernente l'accesso ai documenti formati o detenuti dall'Autorità (nota formulata in data 27.09.2018 e acquisita al protocollo Anac del 28.09.2018 al n. 80255).

Per la Zeus s.c.s. sono intervenuti l'Avv. Andrea Abbamonte e l'Avv. Fabio Maria Mignano richiedendo di posticipare la decorrenza del termine di 20 giorni per presentare memorie e documenti a far data dal rilascio degli atti che l'Autorità intende utilizzare a supporto della sua richiesta (nota acquisita al protocollo del 28.09.2018 al n. 80897).

Nei confronti della Zeus s.c.s. è stata curata la trasmissione degli atti (nota prot. 80883 del 01.10.2018), ai sensi dell'art. 11, comma 6, del Regolamento citato e, in data 17.10.2018, pertanto tempestivamente rispetto al termine concesso, la società ha prodotto proprie osservazioni e allegati documenti, con nota acquisita al prot. Anac n. 85511.

1.1 La vicenda contrattuale

Le vicende di reato di cui alla Ordinanza di custodia cautelare risalgono al biennio 2014-2016 e insistono sul rapporto contrattuale, per la gestione di servizi cimiteriali e annessi, intercorso tra l'amministrazione comunale di San Giorgio a Cremano e l'ATI, composta da La Misericordia coop., in veste di mandataria, e Zeus s.a.s. di Riccio Roberto, in veste di mandante.

Tale rapporto trova la sua fonte nell'originario affidamento diretto avvenuto per permettere il subentro della menzionata ATI nel precedente affidamento alla società Caronte sas, contrattualmente risolto in ragione di intervenuta informativa ostativa antimafia (Contratto 4969 dell'11.05.2009, Determinazione dirigenziale di risoluzione n. 11 del 23.11.2013, nonché Determinazione n. 33 del 27.02.2014). Il medesimo rapporto con l'ATI La Misericordia/Zeus è stato più volte reiterato con analoghe modalità (Determina n. 34 del 27.02.2014, Determinazione n. 131 31.12.2014, nonché Determinazione n. 42 del 26.06.2015), fino allo svolgimento della gara, definitivamente deliberata con Determinazione n. 120 del 22.12.2014.

Successivamente a tali affidamenti, sulla cui legittimità si omette ogni valutazione in questa sede, il Comune di San Giorgio a Cremano ha definitivamente affidato, con determinazione dirigenziale n. 95 del 3.08.2016 e successivo contratto Rep. n. 5359/2016 del 19.10.2016, la concessione della "*gestione dei servizi cimiteriali ed attività connesse previste dal dpr 285 del 1990 e del servizio*

lampade votive e impianti elettrici ed idrici generali e della manutenzione delle aree a verde" mediante gara a procedura aperta (CIG 64543813B2) per la durata di anni nove e importo a base di gara 1.980.000,00 alla società Zeus s.c.s., con sede legale in San Giorgio a Cremano (NA), via san Giorgio Vecchio, 162 (CF 06840481219).

Ancorché non rilevante ai fini del presente procedimento, sugli atti della suddetta procedura aperta si è svolto il doppio grado di giudizio innanzi al giudice amministrativo definitosi in senso favorevole alla Zeus s.c.s. (TAR Campania, Napoli, sez. III, sentenza 3 aprile 2017 n. 1782, riformata da Consiglio di stato, sentenza 02.08.2018 n. 4775).

Pertanto, alla luce delle risultanze istruttorie, il contratto da ultimo citato risulta essere attualmente in vigore e il servizio per la gestione dei servizi cimiteriali è svolto dalla Zeus s.c.s. La durata contrattuale di nove anni, decorrente dal 1.10.2016, consente di prevedere il termine dello stesso al 30.09.2025.

1.2 La vicenda delittuosa

La vicenda criminale, come si ricava dall'ordinanza cautelare, si innesta sulla gestione dei servizi cimiteriali, svolta in regime di concessione dall'ATI La Misericordia/Zeus per il Comune di San Giorgio a Cremano. In esecuzione della predetta attività si evince che determinati soggetti, funzionalmente incardinati in entrambe le società dell'ATI affidataria, in concorso con il [redacted] mortuaria del Comune, procedevano ad appropriarsi indebitamente di una cappella privata in stato di evidente trascuratezza, ad effettuarvi lavori di ristrutturazione straordinaria, alterandone la struttura in senso ampliativo, e infine a rivendere a soggetti terzi i loculi così ricavati.

In disparte le fraudolente omissioni nell'avvio delle pratiche per la decadenza delle concessioni dei loculi interessati e il ritorno al Comune per le nuove assegnazioni, nonché le illecite attività finalizzate a conseguire le necessarie autorizzazioni edilizie per la ristrutturazione, l'ordinanza cautelare contesta plurime attività di induzione a dare utilità svolte dal [redacted] al contempo [redacted] della società mandataria e [redacted] della mandante, nell'esercizio quale custode del cimitero delle sue funzioni di incaricato di pubblico servizio, nel prospettare a privati la possibilità di acquisto dei nuovi loculi.

Più in particolare, l'ordinanza in parola contesta il reato di induzione indebita a dare o promettere utilità di cui all'art. 319-quater c.p., per la compravendita dei loculi abusivamente edificati, nel quale il soggetto concussore è il concessionario medesimo e i concussi sono i privati acquirenti che, con modalità riconoscibilmente illecite e a condizioni economicamente vantaggiose,

acquisiscono i loculi, confidando nel governo della vicenda da parte della società incaricata di pubblico servizio. Nel caso di specie, infatti, il concessionario del servizio cimiteriale riveste pacificamente la qualifica di incaricato di pubblico servizio in quanto svolge le proprie attività in funzione e in dipendenza della concessione, nonché in adempimento degli obblighi con essa impostigli al fine di assicurare il perseguimento dell'interesse pubblico. Tali atti conservano la natura di attività amministrativa in senso oggettivo e il concessionario assume il ruolo di organo indiretto dell'amministrazione.

L'ordinanza in parola contesta, inoltre, il reato di corruzione per atti contrari ai doveri d'ufficio di cui all'art. 319 c.p. esercitata dal [redacted] nei confronti del [redacted] polizia mortuaria per garantirsi, in cambio di un corrispettivo fisso mensile pari a € 700, la di lui tolleranza nello svolgimento del complesso delle attività illecite (ristrutturazione, alterazioni di loculi e cappelle, trasferimenti non autorizzati di salme, rivendita di loculi a terzi).

I reati di cui agli artt. 319 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio) e 319-quater (induzione indebita a dare o promettere utilità) sono direttamente riconducibili ai presupposti dell'art. 32, comma 1, d.l. 90/2014 e coinvolgono l'ATI La Misericordia/Zeus cui è affidata la gestione della concessione.

La stessa ordinanza contesta altri reati, quali la falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (479 cp) per aver illecitamente autorizzato la ristrutturazione della cappella privata, come manutenzione ordinaria a fronte dell'aumento di volume e variazione di prospetto dell'edificio cimiteriale; l'abuso d'ufficio (323 c.p.) e altri reati, comunque funzionali, contigui e propedeutici agli stessi, e comunque sintomatici di condotte illecite attribuite alla impresa affidataria del servizio e direttamente collegati alla gestione medesima.

1.3 Le osservazioni difensive dell'operatore economico

Con la nota di memorie del 18.10.2018, la Zeus s.c.s. richiede l'archiviazione del procedimento avviato, contestando – per quanto qui rilevante - la sussistenza dei presupposti di legge, alla luce delle seguenti argomentazioni, così riassunte:

1) la società Zeus s.a.s. di Riccio Roberto, già coinvolta nelle vicende delittuose di cui sopra quale mandataria dell'ATI La Misericordia, si è trasformata in società cooperativa sociale di tipo "B" (punto 6); nell'ambito della nuova veste societaria, il sig. [redacted] ha ricoperto la carica di Presidente fino al 13.04.2018, data in cui si è dimesso dalla stessa, permanendo esclusivamente all'interno della compagine societaria, senza avere più alcuna mansione di carattere amministrativo (punto 6); il sig. [redacted] avrebbe rassegnato

il 06.08.2018 le proprie irrevocabili dimissioni da socio della Zeus s.c.s., accettate dalla società alla data del 30.09.2018 con atti documentati in memoria (punto 7); in data 9.10.2018, è stato nominato Presidente della Cooperativa la sig.ra [redacted] nata a Portici l'08.03.1968 (punto 9);

2) nel corso dell'Assemblea del 12.9.2018, la Zeus s.c.s. ha deciso all'unanimità di aderire alle prescrizioni del D. Lgs n. 231/2001 e conseguentemente, in data 16 settembre 2018, il Presidente della Zeus s.c.s. ha sottoscritto un contratto di consulenza con idonea società, finalizzato alla implementazione di un modello organizzativo volto a prevenire l'insorgenza di rischi e criticità contemplati dal D. Lgs 231/2001 (punto 8);

3) le condotte illecite contestate sarebbero state poste in essere dal [redacted] "*uti singulus*", a proprio individuale vantaggio, tra l'aprile del 2014 e il novembre del 2016, allorquando la gestione dei servizi cimiteriali del Comune di San Giorgio a Cremano era affidata all'ATI La Misericordia (punto 10), mentre nel corso della gestione cimiteriale attuale, affidata alla cooperativa Zeus non è stata posta in essere nessuna condotta illecita (*ibidem*).

2. Valutazioni in diritto circa la sussistenza dei presupposti

Con specifico riferimento alla sussistenza dei presupposti per l'applicazione di un provvedimento di commissariamento, l'Autorità fonda la sua proposta sull'accertamento dei fatti come ricavati dagli atti del procedimento penale in corso, operando una valutazione discrezionale, autonoma e ulteriore rispetto agli atti medesimi.

Occorre premettere che la Zeus s.c.s. (già società in accomandita semplice nel precedente affidamento) riveste, nel presente procedimento di commissariamento, la doppia qualifica di operatore economico uscente, in Associazione Temporanea di Imprese, con il ruolo di (unica) mandante, con La Misericordia soc. coop., in relazione alla prima vicenda contrattuale; nonché di attuale gestore del servizio, dall'anno 2016, aggiudicatario, in forma individuale, di un contratto affidato con gara a procedura aperta.

La società Zeus s.c.s. obietta la discontinuità soggettiva che deriva dal fatto che la società ha mutato la veste societaria, trasformandosi da società in accomandita semplice a società cooperativa sociale di tipo B (punto 6), comunicando altresì che il sig. [redacted] non svolge, allo stato, alcuna carica amministrativa (punto 6) e ha presentato le proprie irrevocabili dimissioni, accettate dalla società (punto 7), oltre al fatto che la società è attualmente presieduta da altro soggetto (punto 9).

Preme osservare, a tal riguardo, che ai fini dell'adozione delle misure in oggetto, non può essere opposta una discontinuità dal punto di vista civilistico, dovuta alla trasformazione sociale da società in accomandita semplice a cooperativa sociale, trattandosi di una mera modifica organizzativa, che non ha effetti sulla continuità soggettiva della società, oltre che rispetto all'attività svolta, che rimane sempre la stessa. Né, attesa la complessa e coordinata attività tra più soggetti per l'esecuzione delle attività che indebitamente inducevano privati a comprare illecitamente i loculi, si può ritenere che la mera, formale estromissione di un autore degli illeciti dalle cariche societarie valga a prevenire il manifestarsi di le condotte distorte contestate. Esse, infatti, paiono infatti il frutto non già di iniziative occasionali e sporadiche di singoli soggetti, ma per la loro articolazione, organizzazione, costruzione sono piuttosto il risultato di un'attività organizzata e articolata, che necessariamente è esplicata dal concessionario, incaricato di pubblico servizio.

La società Zeus s.c.s. sottolinea con incisività, nella propria memoria di opposizione, la non imputabilità dei fatti alla società in quanto all'epoca dei fatti, il [redacted] avrebbe agito a proprio unico vantaggio "*uti singulus*" e non quale amministratore della società (n. 3) e afferma altresì che vi sarebbe discontinuità soggettiva tra il precedente affidatario e l'attuale gestore del servizio di gestione dei servizi cimiteriali (*ibidem*).

Dal primo punto di vista, si deve osservare che le risultanze investigative di cui è evidenza nell'ordinanza in esame mettono in luce i rapporti tra gli autori dei reati e l'ATI aggiudicataria. L'ordinanza di custodia cautelare contesta i fatti di reato a una pluralità di soggetti inseriti funzionalmente e strutturalmente nel contesto societario del concessionario e costoro agiscono pacificamente quali organi del concessionario medesimo: tra i soggetti che agiscono spicca certamente il [redacted]; tuttavia egli non agisce quale *quisque de populo*, ma in modo evidente e riconoscibile nella doppia qualità di dipendente della società La Misericordia, nonché di titolare dell'impresa Zeus, pertanto, quale soggetto in grado di esprimere la posizione propria dell'ATI medesima; e tali condotte sono poste in essere direttamente e strettamente in esecuzione del servizio cimiteriale, quale servizio di pubblica utilità in regime di concessione. In altri termini, tali soggetti, nell'esercizio di un ruolo di amministrazione in senso oggettivo, svolgono una funzione con finalità pubbliche, per conto del Comune di san Giorgio a Cremano. E' in virtù del ruolo svolto di custode che sovrintende alle attività del cimitero che il [redacted] è in grado di esercitare quel *metus publicae potestatis* che induce i privati ad acconsentire all'accordo, ricavandone peraltro un vantaggio patrimoniale.

Dal secondo punto di vista, ancorché si tratti formalmente di due distinti contratti, non può in alcun modo essere trascurato che vi è una indubitabile continuità soggettiva tra l'operatore

economico Zeus, società mandataria in ATI del rapporto concessorio 2014-2016, e la Zeus attuale gestore del servizio. E' sempre la Zeus che esegue il contratto e gestisce la concessione, prima in forma di ATI, relativamente alla sua quota, poi in forma individuale quale Zeus s.c.s. Occorre constatare che, nella attuale gestione della concessione, è coinvolta la medesima società e sono coinvolti molteplici soggetti che esercitavano le medesimo funzioni odierne all'interno dell'ATI che gestiva la precedente concessione di servizi cimiteriali.

Sotto il profilo della gravità dei fatti, non vi sono dubbi che l'ordinanza medesima esplicita elementi probatori dai quali si evince che i fatti si sono svolti in un contesto criminale ben strutturato che coinvolge numerosi soggetti delle società che hanno gestito lo stesso servizio odierno negli anni 2014-2016.

Occorre osservare, peraltro, che la struttura degli illeciti appare assai articolata e, per così dire, bifronte, in quanto il concessionario si pone quale intermediario della pubblica amministrazione nella gestione di un servizio rivolto al pubblico. Da un lato, infatti, il concessionario esercita un pubblico servizio e, mediante abuso di tale qualità, induce il privato alla prestazione indebita. Dall'altro, lo stesso – anche al fine di abusare delle proprie funzioni – esercita un atto di corruzione nei confronti del [redacted] della polizia mortuaria, soggetto preposto per l'amministrazione alla vigilanza sul corretto esercizio delle funzioni medesime.

In tal modo, tuttavia, il concessionario persegue finalità proprie e diverse dal servizio stesso, distorcendone e deviandone la funzione, sottraendo peraltro utilità all'amministrazione. Non si deve dimenticare, infatti, che oltre all'attività di manipolazione e condizionamento della funzione amministrativa, la locupletazione che gli autori del reato percepiscono dalla illecita compravendita dei loculi rappresenta un ingiusto profitto conseguito in diretta dipendenza dallo svolgimento dell'attività stessa e comporta un ingiusto danno patrimoniale per il Comune di San Giorgio a Cremano, in quanto corrisponde a un mancato introito di spettanza pubblica che deriverebbe dai diritti di concessione dei loculi cimiteriali.

Alla luce di quanto rappresentato, sussistono, in fatto e in diritto, i presupposti idonei a sostegno dell'adozione delle misure ed è comprovata oggettivamente la gravità dei fatti, idonea a giustificare la richiesta di una delle misure di cui all'art. 32.

L'osservazione con la quale la Zeus s.c.s. obietta l'inapplicabilità delle misure di cui all'art. 32 documentando di aver intrapreso azioni idonee a orientare la sua attività futura verso modelli di prevenzione del rischio corruttivo (n. 4) può essere accolta limitatamente alla sua rilevanza in fase di graduazione della misura.

3. Graduazione della misura

Ai fini della misura da individuare, considerate le premesse svolte, è valutabile la documentazione fornita dalla Zeus s.c.s. che attesta che il soggetto principalmente coinvolto negli illeciti penali ha spontaneamente rassegnato le proprie dimissioni dalle cariche sociali e rinunciato alla qualità di socio dalla società medesima.

Dalla documentazione fornita con la memoria difensiva della Zeus s.c.s. si ricava che la società avrebbe accolto le dimissioni irrevocabili dalla carica di amministratore del [redacted] asseritamente presentate con raccomandata a mano del 30.07.2018, alla data 05.10.2018. E comunque, si documenta l'iscrizione di tali atti all'Ufficio del Registro, unitamente alla nomina del nuovo amministratore, alla data del 09.10.2018.

Analogamente, le dimissioni del socio fondatore [redacted] asseritamente presentate in data 30.07.2018, sono state accolte dalla società con raccomandata a/r del 30.09.2018, con "*riserva di restituire le quote spettanti valutandone successivamente i modi e i tempi*".

L'Autorità prende atto che la società ha concretamente preso in considerazione l'urgente esigenza di ristabilire le condizioni di legalità nell'esercizio della propria attività, anche in relazione allo svolgimento del servizio svolto per il comune di San Giorgio a Cremano. Tuttavia non si può non rilevare che tale urgenza sia sensibilmente emersa in conseguenza dell'avvio del presente procedimento per le misure di cui all'art. 32, come si evince dalla documentazione fornita, con particolare riguardo alla rinnovazione degli organi sociali e alla sostituzione dei soggetti coinvolti.

Dalla documentazione fornita emerge, infine, la stipula di un contratto per "*l'implementazione di un modello organizzativo finalizzato alla prevenzione dei reati ex d.lgs 231*". La conclusione dell'accordo è avvenuta in data 16.09.2018, in adesione alla proposta contrattuale formulata dalla società di consulenza il giorno antecedente.

L'Autorità può tenere in considerazione la documentata sottoscrizione di un contratto di consulenza con idonea società per l'implementazione di un modello organizzativo volto ad adottare misure di *compliance*, in conformità del d.lgs 231/2001. La documentazione fornita è idonea ad attestare l'impegno della società di intraprendere un percorso di rientro nella legalità, e tuttavia non comprova che tale modello sia stato posto in essere e tantomeno consente di affermare l'avvenuto o prossimo ristabilimento delle condizioni di legalità.

Le misure spontaneamente intraprese dalla società rendono pertanto inappropriata al caso di specie la misura dell'ordine di rinnovazione degli organi sociali e la sostituzione dei soggetti coinvolti, ai sensi dell'art. 32, comma 1, lett. a). Per gli stessi motivi, l'Autorità ritiene al momento

di sospendere la valutazione circa l'applicazione della misura del commissariamento di cui all'art. 32, comma 1, lett. b).

Le predette constatazioni inducono a ritenere, allo stato, idonea al caso di specie la misura del sostegno e monitoraggio di cui all'art. 32, comma 8. Tale misura si configura quale accompagnamento e sussidio nella gestione dell'impresa mediante l'inserimento nella compagine imprenditoriale di un presidio di esperti in grado di verificare, accompagnare e consolidare le misure che l'operatore economico documenta di aver già intrapreso, finalizzandole a una revisione integrale della società.

La durata della misura di sostegno e monitoraggio è di un anno in prima applicazione.

Al contempo, in considerazione della esplicitata gravità della fattispecie e della singolare doppia direzione della condotta del concessionario la cui attività illecita ha coinvolto, con modalità corruttive, il [redacted] di Polizia mortuaria del Comune di San Giorgio a Cremano e, con modalità concussive per induzione, i privati acquirenti dei loculi, ma anche alla luce della residua durata pluriennale dell'affidamento fino al 2025, si ritiene che la suddetta misura debba consentire di verificare lo stato della gestione nel termine di mesi sei, sottoponendo a tal fine al Prefetto una relazione sulla effettiva realizzazione delle misure di *compliance* e la efficacia delle documentate misure di dissociazione dei soggetti più gravemente coinvolti nei fatti illeciti.

Tanto premesso, individuata, ai sensi dell'art. 32, comma 1, nel Prefetto di Napoli la competenza territoriale per l'adozione della misura.

SI PROPONE

al Prefetto di Napoli di disporre la misura del sostegno e monitoraggio, ai sensi dell'art. 32, comma 8 del d.l. 90/2014, per la durata di un anno in prima applicazione, nei confronti della società Zeus cooperativa sociale (C.F. 06840481219), con riguardo all'affidamento della "*Gestione dei servizi cimiteriali ed attività connesse previste dal dpr 285 del 1990 e del servizio lampade votive e impianti elettrici ed idrici generali e della manutenzione delle aree a verde*" del Comune di San Giorgio a Cremano", con espressa richiesta di documentare nel termine di sei mesi l'effettiva realizzazione delle misure di *compliance* e l'efficacia delle misure di dissociazione dell'impresa dalle condotte dei soggetti coinvolti nei reati di cui alla gestione del servizio di pubblica utilità.

La presente richiesta è trasmessa anche al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, ai sensi del citato art. 32, comma 1, e sarà, altresì, pubblicata sul sito istituzionale dell'Autorità, nell'apposita sezione dedicata alle «Misure straordinarie - art. 32, d.l. 24 giugno 2014, n. 90».

Si allegano i documenti di cui all'unito elenco.

Roma, 24 ottobre 2018

Raffaele Cantone

Elenco documenti allegati

1) Comune di san Giorgio a Cremano, Nota acquisita al protocollo Anac n. 33696 del 17.04.2018;
2) Anac, Nota prot. 39803 del 10.05.2018 di richiesta di copia della ordinanza;
3) Procura presso il Tribunale di Napoli, Nota prot. 41987 del 17.05.2018 e nota acquisita al prot. 53033 del 19.06.2018 di acquisizione dell'ordinanza cautelare;
4) Nota informativa del Gen. B. Cristiano Zaccagnini, prot. n. 68046 del 2 agosto 2018, e relativi allegati.
5) Anac, Nota prot. n. 79563 del 26.09.2018 di avvio del procedimento;
6) Nota per l'esercizio del diritto di accesso agli atti Zeus formulata in data 27.09.2018 e acquisita al protocollo Anac al n. 80255 del 28.09.2018.
7) Avv. Andrea Abbamonte e Avv. Fabio Maria Mignano, per conto di Zeus s.c.s., Nota acquisita al prot. 80897 del 28.09.2018 con richiesta di accesso agli atti e richiesta di posticipo della decorrenza dei termini;
8) Anac, Nota del 01.10.2018, prot. 80883 con trasmissione degli atti
9) Memoria di Zeus del 15 ottobre 2018 acquisita al protocollo Anac al n. 85511 del 17 ottobre 2018